

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-884 del 24/02/2020
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 e smi Ķ Impresa Individuale AUTODEMOLIZIONE TAMARA di BOALINI NICOLA. Attività di autodemolizione in comune di Copparo loc. Tamara (FE). Rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 12582 del 15/02/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 8171 del 10/07/2013.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-897 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara,  
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,  
determina quanto segue.

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs 209/03 e smi – Impresa Individuale **AUTODEMOLIZIONE TAMARA di BOALINI NICOLA**. Attività di autodemolizione in comune di Copparo loc. Tamara (FE). Rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 12582 del 15/02/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 8171 del 10/07/2013.

## L A R E S P O N S A B I L E

**Vista** la domanda in data 29/08/2019, assunta al PG/2019/133915, presentata dalla impresa individuale Autodemolizione Tamara di Boalini Nicola, nella persona del titolare Boalini Nicola, CF BLNNCL76B28D548N, P.IVA 01755030382, con sede legale ed impianto in via Primicello n. 120 loc. Tamara in comune di Copparo (FE), per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara, P.g. n. 12582 del 15.02.2010;

**Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara:**

- P.g. n. 12582 del 15.02.2010 di autorizzazione delle attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli;
- n. 8171 del 10/07/2013 che ha sostituito l'atto sopra richiamato, ricomprendendo l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia;

**Richiamata** la comunicazione di questo Servizio PG/2019/137725 del 6/09/2019 di avvio del procedimento, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

**Preso atto:**

- che l'istanza è relativa al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi del 4/10/2019, inviato via pec alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2019/ 153867 del 8/10/2019, in cui si richiedevano alla ditta integrazioni;

**Dato atto** che, come riportato nel verbale di cui sopra, l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, esistente e non soggetto a modifiche, con recapito finale in corpo idrico superficiale denominato "Scolo Castello", era stato valutato positivamente in occasione di una precedente modifica migliorativa del depuratore, in sede di Conferenza dei Servizi in data 14/06/2013, per tali acque erano stati fissati tutti i limiti della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che dal 8/10/2019 venivano sospesi i termini del procedimento;

**Vista** la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 5/11/2019 e in data 8/11/2019, assunta rispettivamente al PG/2019/170257 e PG/2019/172799, ed inviata agli Enti con nota PG/2019/173640 del 12/11/2019;

**Dato atto** che dal 8/11/2019 venivano ripresi i tempi del procedimento;

**Vista** la successiva documentazione trasmessa dalla ditta ed assunta al PG/2019/189676 del 10/12/2019, relativa in particolare agli scarichi nello Scolo Castello per una valutazione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

**Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14/01/2020, inviato alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2020/6081 del 15/01/2020, che ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione unica previa trasmissione di una planimetria aggiornata dello schema fognario, con indicazione dei tracciati delle acque di prima pioggia e di quelle di seconda pioggia;

**Vista** la planimetria relativa allo schema fognario trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2020/28834 del 24/02/2020, richiesta nella seduta della conferenza dei servizi conclusiva del 14 gennaio 2020, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

**Preso atto che** le acque piovane vengono aspirate dai pozzetti a tenuta stagna con una pompa presente presso l'impianto, dotata di serbatoio e carrellata, ed immesse nelle botti a decantare per garantire la separazione degli oli, che verranno successivamente raccolti in cisterne omologate e stoccate all'interno del magazzino;

**Preso atto** che la ditta è in possesso di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio per l'Attività 55.B all.I del DPR 151/2011;

**Ritenuto** di autorizzare il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è at-

tuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**Dato atto** della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società e assunta al PG/2020/24773 del 17/02/2020, e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01180665232013 del 12/02/2020, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

## **A U T O R I Z Z A**

la ditta AUTODEMOLIZIONE TAMARA di BOALINI NICOLA, nella persona del titolare Boalini Nicola, con sede legale ed impianto in comune di Copparo loc. Tamara, via Primicello n. 120, CF BLNNCL76B28D548N, p. IVA 01755030382;

**1. All'esercizio di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle operazioni per la promozione del riciclaggio.**

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta in Comune di Copparo, in via Primicello n. 120, loc. Tamara, nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di messa in riserva e trattamento mediante frantumazione di rifiuti speciali pericolosi, avente dimensioni pari a **mq. 3.595** al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 Le operazioni di stoccaggio o trattamento svolte nelle aree A e B indicate nella planimetria Allegato "A" al presente atto, devono avvenire al coperto;
- 1.4 L'area C indicata nella planimetria allegato "A" al presente atto deve essere cordolata ed eventuali oli raccolti dovranno essere smaltiti come rifiuti;
- 1.5 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:  
EER 160104 \* *veicoli fuori uso*
- 1.6 Il **quantitativo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.5 non dovrà superare le **1.500 tonnellate/anno**;
- 1.7 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.5 precedente non dovrà superare le **16 tonnellate**,
- 1.8 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di

cui al punto 1.5, dovranno essere stoccati e gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del Dlgs 152/2006 e smi nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 1.9 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.10 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.11 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
  - a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
  - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
  - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
  - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
  - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
  - g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
  - h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 1.12 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.13 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
  - c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 1.14 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
  - b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora

tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

- 1.15 Per lo stoccaggio del **veicolo messo in sicurezza** e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;
- 1.16 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area, individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.17 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.18 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.19 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.20 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

- 1.21 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;
- 1.22 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.22 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.23 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.24 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.25 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2003;
- 1.26 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
  - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con

l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- 1.27 Potranno, inoltre, essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13 i seguenti rifiuti non pericolosi prodotti da terzi:
- EER 020110 *rifiuti metallici*
  - EER 170401 *rame, bronzo, ottone*
  - EER 170402 *alluminio*
  - EER 170403 *piombo*
  - EER 170404 *zinco*
  - EER 170405 *ferro e acciaio*
  - EER 170406 *stagno*
  - EER 170407 *metalli misti*
  - EER 170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*
  - EER 191001 *rifiuti di ferro ed acciaio*
  - EER 191002 *rifiuti di metalli non ferrosi.*
- 1.28 **Il quantitativo massimo annuale ed istantaneo** dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi di cui al precedente punto 1.9, non potrà superare le **3 tonnellate**;
- 1.29 i rifiuti conferiti da terzi di cui al punto 1.27 precedente devono essere tenuti separati tra loro ed identificati con il relativo codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) mediante opportuna segnaletica;

**2. Allo scarico nel corpo idrico denominato “Scolo Castello” delle acque di prima pioggia derivanti dall’attività autorizzata con il presente atto.**

*L’autorizzazione è disciplinata dalla parte III del Dlgs 152/2006 e smi, dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006 e vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- 2.1 Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera “F”, ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
- 2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero “4”, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;
- Il pozzetto per il campionamento dovrà essere munito di un coperchio, con un solo ingresso ed una sola uscita, e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Il controllo va effettuato immediatamente a monte dello scarico nel recapito finale. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra 50x50 cm e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza e il pozzetto dovrà essere identificato e facilmente individuabile (per esempio mediante cartello o vernice indelebile);
- 2.3 Lo scarico delle acque di raccolte nella vasca di prima pioggia deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive;
- 2.4 La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;
- 2.5 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.6 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.7 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

- 2.8 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 2.9 E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

### **3. ALTRE CONDIZIONI**

- 3.1 le **acque piovane raccolte**, aspirate dalla pompa presente nella zona dei pozzetti a tenuta stagna descritta in premessa, **dovranno essere allontanate come rifiuti** e non immesse nella rete fognaria;
- 3.2 le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 3.3 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 3.4 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 3.5 non dovranno essere eseguite operazioni con l'impiego di **fiamma ossiacetilenica** o altro mezzo che possa sviluppare emissioni diffuse;
- 3.6 le aree ghiaiate presenti all'interno del perimetro dello stabilimento e l'area centrale dell'impianto, pavimentata in cls, devono essere tenute libere al fine di garantire la corretta viabilità;
- 3.7 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 3.8 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- 3.9 La ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i.;

- 3.10 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni.

### **CONDIZIONI GENERALI**

4. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.
5. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Copparo.
6. **La presente autorizzazione avrà validità fino al 28.02.2030.**

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento CE n. 66/2010, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo di € **142.850,00** (**centoquarantaduemilaottocinquanta/00**), così calcolata: 3.595 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 1.500 tonn. (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro + 20.000 euro (importo minimo per attività di messa in riserva), da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta in bollo, e trasmesso tramite pec al Comune di Copparo, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
d.ssa Marina Mengoli  
*f.to digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**